



## REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

**VISTO** il D.I. 26 settembre 1997;

**VISTO** il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

**VISTO** l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000 n. 10;

**VISTA** la L.R. 10 agosto 1985 n.37;

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'articolo 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n.157/2006;

**VISTA** la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

**VISTO** il D.D.G. n. 3291 del 12.08.2016, con il quale si conferisce delega al Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n.42/2004;

**VISTA** la L.R. n. 5 del 29.03.2017, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla G.U.R.S. n. 13 del 31.03.2017;

**VISTO** il D.P.R.S. n. 5098 del 07.09.1966, pubblicato nella G.U.R.S. n. 51 del 22.10.1966, ed il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, affisso all'albo pretorio del Comune di Lipari il 19.04.1964 (data decorrenza del vincolo), con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'intero territorio comunale dell'isola di Lipari, comprendente le isole di Vulcano, Filicudi, Alicudi, Stromboli e Panarea;

**VISTO** il D.A. del 23.02.2001 di approvazione del Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie, pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 del 16.03.2001;

**ACCERTATO** che la ditta Il Caimano s.n.c. - Amministratori Stocchi Antonio e Stocchi Ornella - ha eseguito nel comune di Lipari (ME) isola di Vulcano, Località Porto Levante, foglio 3, p.lla 588, l'ampliamento di un fabbricato adibito ad attività commerciale;

**CONSIDERATO** che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;

**VISTA** la nota n. 5692/97 del 12.03.1999, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi, subordinandone il mantenimento al pagamento dell' indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. n. 1497/1939, oggi art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, ed a ottemperare al disposto dell'art. 13 della L.R. 37/1985 in ordine ai muri di contenimento e/o recinzione;

**VISTA** la scheda prot. n. 2029 del 27.03.2013 relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, con la quale la Soprintendenza di Messina ha determinato ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro 24.301,82 il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1 in misura del 6% del valore d'estimo, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

**CONSIDERATO** che, con la nota prot. n. 5692/97 del 12.03.1999, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha fatto presente che le opere abusive di che trattasi sono conformi alle norme di tutela paesaggistica dell'area protetta e ne dichiara la compatibilità, e ha quantificato, giusta perizia prot. n. 2029 del 27.03.2013, il danno causato al paesaggio dalle medesime opere in Euro zero;

**RITENUTO** ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

**RITENUTO** opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto l' opera abusivamente costruita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato

**DECRETA**

**Art.1)** La ditta **IL CAIMANO s.n.c.** - Amministratori **STOCCHI ANTONIO** e **STOCCHI ORNELLA**, domiciliata a XXXXXXXXXXXXXXXX, partita I.V.A. XXXXXXXXXXXXXXXX, è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, la somma di **Euro 24.301,82** da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, Codice E. 3.02.02.01.001, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive.

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di **tre mesi** dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n. 11669983 intestato a “UniCredit di Messina – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT38R076011650000011669983 intestato a Cassa Regionale di UniCredit - Messina - cassiere ME.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “**Capitolo 1987** – sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell’art. 167, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall’art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006.

A comprova dell’avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all’Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni S5.2:

- originale o **copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- originale o **copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell’avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

**Art.2)** Col presente decreto è accertata la somma di Euro 24.301,82 assunta sul cap. 1987, Capo 14, dell’esercizio finanziario 2017.

**Art.3)** La ditta suddetta, al fine di armonizzare l’edificio di che trattasi con l’ambiente circostante, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni contenute nella nota n. 5692/97 del 12.03.1999 della Soprintendenza di Messina, nello specifico al disposto dell’art. 13 della L.R. n. 37/1985 in ordine ai muri di contenimento e/o recinzione.

**Il Comune di LIPARI (ME) vorrà trasporre dette prescrizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per la esecuzione degli interventi suddetti da parte del titolare della concessione.**

**Alla verifica del mancato adempimento il Comune adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 37/1985; C.G.A. 16.12.1997, n. 1080).**

**Art.4)** Ai sensi dell’art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web di questo Assessorato al seguente indirizzo: [w.w.regione.sicilia.it/beniculturali](http://w.w.regione.sicilia.it/beniculturali), è consentito il pagamento rateizzato “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**”.

**Art.5)** Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

**Art.6)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 06 aprile 2016

Il Dirigente del Servizio  
dott.ssa Daniela Mazzarella  
F.to